

FIBUR - FEDERAZIONE ITALIANA BURRACO

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

CAPITOLO I

Principi e responsabilità

Art. 1. Principi

1. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo penale, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Art. 2. Responsabilità degli Affiliati

1. Gli Affiliati rispondono delle infrazioni commesse allo Statuto ed ai Regolamenti a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.
2. I dirigenti degli Affiliati possono essere ritenuti responsabili a titolo di responsabilità oggettiva e di responsabilità presunta.
3. Gli Affiliati rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta; rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori o tesserati in genere.
4. Gli Affiliati si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, commessi da persone anche ad essi estranee, salvo prova di non aver partecipato all'illecito o di averlo ignorato.
5. L'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

Art. 3. Responsabilità dei Tesserati

1. I Tesserati rispondono delle infrazioni commesse allo Statuto ed ai Regolamenti, a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.
2. I Tesserati si presumono responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, commessi da persone anche ad essi estranee, salvo prova di non aver partecipato all'illecito o di averlo ignorato.
3. L'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

CAPITOLO II

Procura federale, Giudice Unico e Ufficio di disciplina arbitri

Art. 4. Ufficio della Procura Federale

1. L'Ufficio della Procura Federale ha sede presso la Segreteria della FIBUR dove svolge le sue funzioni. È formato dal Procuratore Segretario e da uno o più Procuratori, nominati dal Consiglio Direttivo.
2. La Procura Federale è l'Organo che, venuto in qualunque modo a conoscenza di fatti relativi a comportamenti ritenuti contrari ai principi statutari, dispone di tutti i mezzi di accertamento ritenuti opportuni e quindi procede all'istruzione tendente ad accertare i fatti e, valutati gli elementi di prova, provvede o alla richiesta di archiviazione o al deferimento dell'incolpato dinanzi al Giudice.
3. La Procura Federale interviene altresì, ove lo ritenga opportuno, nei giudizi, sia di primo che di secondo grado, formulando proprie richieste e conclusioni.
4. Il Procuratore Segretario svolge altresì attività di supporto tecnico-giuridico agli Organi Federali nel settore della giustizia sportiva.

Art. 5. Ufficio del Giudice

1. L'Ufficio del Giudice è composto da un Giudice Coordinatore e da tutti gli altri Giudici, nominati dal Consiglio Direttivo, che giudicano in primo grado in sede monocratica sugli illeciti sportivi, su tutte le violazioni di norme statutarie o regolamentari e di correttezza sportiva, su tutte le altre infrazioni di natura disciplinare che siano state commesse da affiliati o da tesserati in occasione di gare e campionati che si svolgano sotto l'egida della FIBUR, in qualsiasi fase essi si trovino, sia durante o in occasione di tutti i tornei o manifestazioni che si disputino in Italia o all'estero.
2. L'assegnazione dei procedimenti ai Giudici viene disposta dal Giudice Coordinatore.

Art. 6. L'Ufficio di disciplina arbitri

1. L'Ufficio di disciplina arbitri è costituito nel massimo da un Coordinatore e da quattro arbitri.
2. Sono consulenti degli Organi di Giustizia e vengono nominati dal Consiglio Direttivo, sono competenti ad esprimere pareri tecnici sui fatti commessi da iscritti all'Albo Arbitri e relativi alla loro attività, oltreché negli altri casi demandati dalla Procura Federale, dal Giudice Coordinatore e dal Collegio dei Probiviri.

CAPITOLO III

Collegio dei Probiviri

Art. 7. Composizione

- 1 Il Collegio dei Probiviri, composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, viene eletto dall'Assemblea Nazionale.
2. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo, per qualsiasi causa, del Presidente, le funzioni sono svolte dal componente del Collegio più anziano di età.

Art. 8. Convocazione

1. Il Collegio è convocato dal Presidente, a mezzo fax o posta elettronica, inviati almeno una settimana prima della data fissata per la riunione.
2. Nei casi di particolare urgenza, è consentito anche uno scambio di mail oppure anche una teleconferenza.
3. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza anche di due dei suoi componenti, compreso chi lo presiede.
4. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza.

Art. 9. Competenza

1. Il Collegio dei Probiviri è l'Organo giudicante di secondo grado e, in tale veste, giudica sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice.
2. Decide inoltre:
 - a) sui ricorsi presentati avverso la validità delle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali;
 - b) sui ricorsi presentati per omessa o errata attribuzione di voti;
 - c) sui conflitti di competenza tra Organi Federali;
 - d) sulle istanze di revisione; sulle condizioni di eleggibilità o di incompatibilità;
 - e) sulle istanze di riabilitazione e sui ricorsi avverso la validità di deliberazioni assembleari contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo Statuto.

CAPITOLO IV ***Astensione e ricusazione***

Art. 10. Astensione

1. Qualsiasi Giudice ha l'obbligo di astenersi redigendo apposita istanza:
 - a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
 - b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio della funzione giudicante;
 - c) se vi è inimicizia tra lui od un suo prossimo congiunto ed una delle parti;
 - d) se il difensore di una delle parti o, comunque una delle parti, è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - e) se un prossimo congiunto, suo o del coniuge, è offeso o danneggiato dall'infrazione ed in ogni altro caso in cui ricorrano gravi ragioni di convenienza.
2. Sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione decide il Collegio dei Probiviri, senza formalità di procedura.
3. Nel caso in cui l'istanza riguardi un componente del Collegio dei Probiviri provvede un collegio composto dal Procuratore Segretario e due Giudici.
4. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di astensione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile e deve indicare se e quali atti eventualmente compiuti precedentemente dal Giudice conservano efficacia.
5. Il Giudice dichiarato astenuto non potrà compiere alcun atto del procedimento e viene sostituito da altro Giudice.

Art. 11. Ricusazione

1. Può essere ricusato un componente degli Organi giudicanti oltreché per gli stessi motivi dell'astensione, anche se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione e se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore.
2. La dichiarazione di ricusazione deve enunciare i motivi specifici ed indicarne le prove; è fatta con atto scritto dall'interessato o dalla Procura Federale nelle materie di sua competenza, e viene presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'Organo giudicante competente entro cinque giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza di quale esso sia; se la causa di ricusazione è sorta o è diventata nota dopo tale termine, la dichiarazione può essere proposta fino al giorno precedente quello fissato per la decisione. Se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.
3. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito l'Organo giudicante ricusato, e deve indicare se e quali atti eventualmente compiuti precedentemente da tale Giudice conservano efficacia.
4. Il Giudice ricusato non potrà compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro componente del medesimo organo.
5. La ricusazione sospende il procedimento.
6. Sulla ricusazione del Giudice decide il Collegio dei Probiviri.
7. Nell'ipotesi di ricusazione di un componente del Collegio dei Probiviri, competente a decidere è il Collegio stesso presieduto dal componente più anziano con esclusione del ricusato.
8. La decisione dovrà essere adottata entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso e non è impugnabile.
9. In caso di accoglimento del ricorso, dovrà essere indicato il nominativo del Giudice che deve sostituire quello ricusato.
10. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
11. I Procuratori non possono essere ricusati per alcun motivo, ma hanno l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

CAPITOLO V

Denunzia e procedimento

Art. 12. Denunzia

1. Per i fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai tesserati o affiliati che si verificano nel corso dello svolgimento delle gare, nonché nell'ambito delle sedi di gara, la denuncia deve essere consegnata o formalmente preannunciata dalla parte istante all'Arbitro di Gara, entro la fine della manifestazione nella quale si sono verificati i fatti che s'intende denunciare.
2. L'Arbitro di gara nei quattro giorni successivi, trasmette tale denuncia alla Segreteria degli Organi di Giustizia, unitamente alla propria relazione sui fatti; tale procedura viene prevista anche nel caso in cui l'Arbitro di gara dovesse denunciare direttamente, in assenza di specifica denuncia o istanza di parte, un fatto o un episodio verificatosi nel corso della gara.

3. Per i fatti avvenuti al di fuori delle sedi di gara o per quelli per i quali non sia stato possibile il rispetto della procedura di cui al precedente comma 1, la denuncia deve essere inoltrata alla Segreteria degli Organi di Giustizia nel termine perentorio di 30 giorni dall'accadimento del fatto o dalla sua conoscenza anche da qualsiasi tesserato o affiliato.

4. Le denunce anonime sono inammissibili.

5. E' fatto comunque sempre salvo il potere del Procuratore Segretario di esercitare d'ufficio l'azione disciplinare, in particolare quando l'incolpato sia già stato oggetto di precedente segnalazione per lo stesso motivo.

Art. 13. Procedimento

1. Il Procuratore Segretario, ogni qualvolta venga a conoscenza dei fatti che possano costituire violazioni comportamentali avvia le indagini preliminari sui fatti medesimi, trattenendo il procedimento, oppure assegnandolo ad altro Procuratore e promuovendo in tal modo l'azione disciplinare.

2. Assieme agli atti viene trasmessa una scheda personale del tesserato o affiliato dalla quale desumere i carichi pendenti, le segnalazioni, i giudicati e le archiviazioni, per tenerne conto al fine della irrogazione della sanzione.

3. La contestazione si intende formalizzata non appena viene comunicata via email all'incolpato oppure al Presidente dell'associazione presso il quale questi è tesserato; il Presidente ha l'obbligo di far pervenire tale contestazione al suo tesserato nel più breve tempo possibile.

4. La contestazione deve contenere l'indicazione specifica dei fatti contestati, in modo da consentire all'incolpato le garanzie del diritto di difesa; deve altresì prevedere un termine non inferiore a 10 giorni liberi entro il quale l'incolpato può fornire direttamente, o per tramite di un difensore munito di delega (che può svolgere attività istruttoria, in particolare raccogliere prove da sottoporre alla valutazione degli Organi inquirenti), memoria difensiva via email indirizzata al Procuratore assegnatario del procedimento.

5. Decorso il predetto termine il Procuratore redige, entro quindici giorni, una relazione conclusiva e rimette gli atti alla Procura Federale che la ritrasmette al Giudice Coordinatore, il quale decide a quale Giudice assegnarla.

6. Se non viene disposta l'archiviazione, entro venti giorni, il Giudice procede alla citazione in giudizio dell'incolpato, con atto contenente la contestazione, la data, l'ora e il luogo dell'udienza; l'incolpato ha la facoltà di nominare un difensore, di indicare eventuali testi o fornire ogni altro mezzo di prova di cui intenda avvalersi.

7. Tra la comunicazione e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni liberi; l'udienza dibattimentale segue le forme del processo penale ordinario, con la presenza necessaria della Procura Federale; di tutte le fasi dibattimentali deve essere redatto apposito verbale.

8. Alle udienze che si svolgono dinanzi agli Organi di Giustizia possono essere presenti soltanto le parti e il loro difensore; non è ammessa la presenza di più di un difensore per ogni parte.

9. Il Giudice, esaminati gli atti e ritenendoli esaustivi, può decidere di procedere con rito sommario senza fissare udienza; in tal caso ha sessanta giorni per depositare la sentenza presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, la quale provvede alla sua notifica alle parti con le stesse procedure previste per la contestazione.

10. L'incolpato può prendere visione di tutti gli atti del procedimento e richiederne copia, con istanza via email presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, anche per il tramite del Presidente dell'associazione di appartenenza.

11. Tutti i tesserati FIBUR sono tenuti a rispondere alle convocazioni; la mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituisce infrazione disciplinare e gli atti saranno trasmessi d'ufficio alla Procura Federale per le valutazioni del caso; i tesserati potranno adempiere a tale obbligo, anche mediante comunicazione mail o telefonica, direttamente al Giudice incaricato.

12. E' fatto divieto di diffondere o di dare comunque notorietà, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte di documenti, atti, memorie che riguardino procedimenti disciplinari in corso.

13. Le persone che ricoprono cariche o incarichi federali e gli Arbitri di gara in attività non possono assistere o rappresentare le parti in procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi della Giustizia sportiva.

14. Gli atti sono conservati per la durata di cinque anni presso la Segreteria degli Organi di Giustizia.

Art. 14. Archiviazione

1. Nel caso in cui il Procuratore Segretario ritenga i fatti denunciati non sanzionabili, entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, della segnalazione o della relazione dell'arbitro di gara, rimette gli atti direttamente al Giudice Coordinatore assieme alla richiesta di archiviazione.

2. Il Giudice Coordinatore ha la facoltà di accogliere tale richiesta oppure rimandare gli atti alla Procura Federale chiedendo l'avvio delle necessarie indagini.

Art. 15. Sospensione cautelare

1. In qualunque momento dell'istruttoria o durante la fase del dibattimento, nel caso di particolare gravità dell'infrazione, di presenza di chiari indizi di colpevolezza oppure in pericolo di reiterazione delle violazioni, il Procuratore Segretario può richiedere al Giudice Coordinatore, con provvedimento motivato, la sospensione cautelativa dell'indiziato da tutte o parte delle attività federali sino all'esito del procedimento, e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

2. Su istanza di parte il provvedimento di sospensione può essere impugnato, nel termine di trenta giorni, innanzi al Collegio dei Probiviri, che decide immediatamente, sulla base degli atti e senza formalità.

3. La sospensione non è rinnovabile ed ha decorrenza dal giorno della comunicazione; i periodi di sospensione vanno computati nella sanzione di sospensione definitiva eventualmente irrogata.

4. Qualora il Giudice Coordinatore accolga la richiesta del Procuratore Segretario, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, il provvedimento deve contenere le generalità dell'incolpato, la descrizione sommaria del fatto addebitato, la motivazione, la fissazione della data di scadenza della misura cautelare, la sottoscrizione del Giudice che emette il provvedimento e la data.

5. La sospensione può essere revocata o modificata dal Giudice in qualunque momento.

Art. 16. Allontanamento cautelare in corso di gara

1. Nel corso di svolgimento di tutti gli eventi FIBUR, in qualunque momento delle fasi di gioco, nel caso di particolare gravità dell'infrazione accertata, di presenza di chiari indizi di colpevolezza, in pericolo di reiterazione delle violazioni, o in presenza di un comportamento gravemente offensivo nei confronti di chicchessia, nonché nei casi con chiari indizi di frode sportiva, il Direttore di gara, di sua iniziativa o su richiesta degli altri Arbitri di sala, può procedere all'immediato allontanamento cautelare di uno o più tesserati, senza consentire che portino a termine la gara e che partecipino agli altri eventi successivi collegati alla manifestazione.

2. Di tale allontanamento deve relazionare nel referto e trasmetterlo alla Segreteria degli Organi di Giustizia che provvede a richiedere al Giudice di applicare la successiva sospensione cautelare con la procedura di cui all'art. 15.

Art. 17. Dispositivo e motivazione

1. Il Giudice emette il dispositivo della propria decisione al termine dell'udienza dibattimentale. La relativa motivazione viene depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia entro i trenta giorni successivi.

2. Per particolari motivi di complessità del caso il Giudice ha facoltà di riservarsi di decidere. In tal caso, la decisione corredata dalla motivazione, dovrà essere depositata in Segreteria degli Organi di Giustizia entro i 40 giorni successivi.

CAPITOLO VI ***Impugnazioni***

Art. 18. Impugnazioni

1. Le decisioni del Giudice possono essere impugnate dalle parti interessate, nonché dal Procuratore Segretario, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, avanti il Collegio dei Probiviri.

2. L'impugnazione deve essere fatta con motivazione scritta e trasmessa via email alla Segreteria degli Organi di Giustizia.

3. L'impugnazione non sospende l'esecutività della decisione impugnata.

Art. 19. Procedimento

1. Tutte le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali facendone richiesta alla Segreteria degli Organi di Giustizia entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione che si intende impugnare.

2. Ricevuta l'impugnazione, entro dieci giorni la Segreteria degli Organi di Giustizia trasmette tutti gli atti processuali, congiuntamente all'impugnazione, al Presidente del Collegio dei Probiviri.

3. Il Collegio dei Probiviri:

- a) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità nel giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
- b) se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata decidendo

- nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante, se appellante è solo l'imputato;
- c) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal Giudice annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti all'Organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo esame del merito;
 - d) se rileva che il Giudice non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
 - e) se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
 - f) se lo ritiene assolutamente necessario per mancanza di elementi indispensabili al giudizio, dispone d'ufficio la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
4. Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

Art. 20. Deposito della decisione ed efficacia

1. Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere depositate con tutti gli atti presso la Segreteria degli Organi di Giustizia che ne curerà la comunicazione alle parti tramite email ed anche presso il Presidente dell'Associazione ove risultano tesserate.
2. Gli atti sono conservati per la durata di cinque anni presso la Segreteria degli Organi di Giustizia.
3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, fatta salva la possibilità, per le parti interessate, di richiedere il giudizio di revisione allo stesso Collegio.

Art. 21. Revisione

1. Avverso le decisioni non più soggette ad impugnazione, può essere proposta istanza straordinaria di revisione, quando ricorra uno dei seguenti casi:
 - a) sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza;
 - b) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza con quelli di altra sentenza irrevocabile.
2. La natura straordinaria dell'impugnazione in questione comporta che la revisione non è ammissibile per conseguire risultati minori, quali la esclusione di aggravanti o la modifica qualitativa o quantitativa della pena.
3. L'istanza straordinaria di revisione è esperibile senza limiti di tempo.
4. Quando la richiesta è proposta fuori dai casi previsti, ovvero risulti manifestamente infondata, il Collegio dei Probiviri dichiara l'inammissibilità della richiesta stessa.
5. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il Collegio dei Probiviri revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.
6. La decisione, sia di accoglimento che di rigetto, non è soggetta a impugnazione.

CAPITOLO VII

Sanzioni e recidiva

Art. 22. Tipologia delle sanzioni

1. Le sanzioni pronunciate dagli Organi Giudicanti sono:
 - a) l'ammonizione che consiste in un richiamo scritto rivolto al trasgressore con l'invito a non cadere più nell'errore;
 - b) l'ammenda sino ad un massimo di 500,00 euro;
 - c) la sospensione da tutte o parte delle attività federali, sia amministrative che agonistiche o di qualsiasi altra natura, per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a due anni;
 - d) la radiazione che comporta la decadenza da qualsiasi diritto sociale e federale e dalla partecipazione a qualsiasi manifestazione, cui consegue la cancellazione automatica da qualsiasi Albo, Registro od elenco Federale e Sociale.
2. L'Ammenda deve essere versata alla Segreteria Federale entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza.
3. Il tesserato che non abbia provveduto al pagamento nei termini di cui sopra, viene immediatamente sospeso, con tutti i conseguenti effetti, e non potrà essere ritesserato se non saranno state in precedenza integralmente saldate le pendenze finanziarie.

Art. 23. Sanzioni accessorie

1. Alla condanna possono conseguire sanzioni accessorie temporanee che sono:
 - a) il divieto a partecipare ai tornei organizzati da un determinato Circolo;
 - b) il divieto a partecipare a Tornei e Campionati Nazionali;
 - c) la pubblicazione della sentenza sui siti Federali.
2. Alla condanna definitiva per illecito di gioco seguirà sempre la sanzione della restituzione del premio eventualmente conseguito, anche in coppia o squadra.

Art. 24. Recidiva

1. Se chi è stato già condannato per un'infrazione ne commette un'altra, viene sottoposto ad un aumento della pena da infliggere per la nuova infrazione.
2. La pena può essere aumentata significativamente se la nuova infrazione:
 - a) è della stessa indole;
 - b) è stata commessa entro due anni dalla condanna precedente;
 - c) è stata commessa durante l'esecuzione della pena.
3. Spetta all'Organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari.

Art. 25. Tentativo

1. L'Affiliato o il Tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne sia responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con la stessa sanzione punitiva prevista se l'infrazione fosse stata consumata o l'evento si fosse verificato.

2. Se volontariamente impedisce l'evento l'Organo di giustizia provvede ad una diminuzione significativa della sanzione.

Art. 26. Spese

1. La soccombenza nel giudizio disciplinare, sia di primo che di secondo grado, comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, se liquidate nella decisione.

2. Il condannato alle spese che non provveda al pagamento entro trenta giorni dalla notifica della decisione, viene immediatamente sospeso, con tutti i conseguenti effetti, e non potrà essere ritesserato se non saranno state in precedenza integralmente saldate le pendenze finanziarie.

Art. 27. Inibizione

1. Durante il tempo della sospensione:

- a) l'Affiliato sospeso non può organizzare tornei, manifestazioni o gare di burraco, né può esercitare i diritti che gli derivano dallo Statuto e dai Regolamenti; non può altresì usufruire di eventuali benefici finanziari spettanti;
- b) il Tesserato sospeso non può partecipare ad alcuna attività Federale né a competizioni patrocinante o organizzate dalla FIBUR e dai suoi Affiliati e, comunque, da questi ufficialmente riconosciuti; non può, ovviamente, nel caso avesse incarichi in Organi Federali, esercitare alcuna attività connessa all'incarico.

CAPITOLO VIII

Termini, prescrizione, grazia e disposizioni finali

Art. 28. Computo

1. Nel computo dei termini, mentre non si comprende il giorno in cui è iniziata la decorrenza, si computa invece il giorno finale.

2. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

3. I termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 Agosto di ciascun anno.

Art. 29. Prescrizione

1. Tutte le infrazioni avverso le quali non sia intervenuta una decisione di condanna cadono in prescrizione nel termine di due anni.

2. Per le sole infrazioni nella quali si ravvisano gli estremi di "illecito sportivo" si applica una prescrizione decennale. L'istruttoria ed il giudizio devono sempre essere svolti non appena l'infrazione venga a conoscenza degli Organi Federali e deve però concludersi nel rispetto del termine di due anni.

3. I termini per la prescrizione decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

4. Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad Altro Giudice. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

5. Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione che applica la misura cautelare della sospensione.

Art. 30. Grazia

Il Presidente del Consiglio Direttivo, su istanza scritta dell'interessato che abbia scontato almeno metà della pena e almeno due anni in caso di radiazione, previo parere del Procuratore Segretario, può concedere la grazia. La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento straordinario e particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto.

Art. 31. Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2019.